

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	190
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S</i>)	198
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi. COM(2015)586 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria». COM(2015)587 final (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), che illustra.

Precisa di aver redatto la proposta di parere concentrandosi sui profili di competenza della XIV Commissione. In particolare, ha fatto riferimento alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, oggetto della osservazione formulata, e al negoziato con la Commissione europea in ordine alla trasgressione da parte dell'Italia della normativa in materia di aiuti di

Stato. A tale proposito ritiene condivisibile la posizione assunta dal Governo nazionale nel sostenere che le risorse finanziarie stanziare sono funzionali all'esecuzione degli investimenti richiesti dalla Commissione medesima per il piano di risanamento ambientale.

Sergio BATTELLI (M5S) formula, a nome del proprio gruppo, una proposta alternativa di parere, che si esprime in senso contrario al provvedimento (*vedi allegato 2*).

Cosimo PETRAROLI (M5S) richiama le considerazioni già svolte la scorsa settimana in sede di esame degli atti dell'Unione europea in materia di acciaio. Prende quindi atto dello sforzo compiuto dalla relatrice nel venire incontro alla posizione espressa dal suo gruppo, ma preannuncia in ogni caso l'astensione del M5S sulla proposta di parere presentata.

Ritiene infatti che il Governo italiano, con il provvedimento in esame, abbia di fatto ammesso, attraverso lo spostamento dei fondi in capo alla gestione commissariale dell'Ilva, la loro natura di aiuti di Stato. Ritiene inoltre che tali risorse droghino il mercato dell'acciaio in Italia e in Europa, e continuino ad alimentare una situazione ambientale gravissima. È ormai evidente che l'Ilva non è più risanabile, anche dal punto di vista ingegneristico, e che l'unica soluzione praticabile è la chiusura degli stabilimenti e la bonifica di tutta l'area ionica.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di parere formulata dal M5S sarà posta in votazione solo ove respinta quella della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti del provvedimento.

Rammenta innanzitutto che il decreto-legge si compone di 25 articoli che recano interventi in diversi settori di interesse per gli Enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al Fondo di solidarietà comunale alle misure per i territori soggetti a calamità naturali agli interventi per gli enti in crisi finanziaria, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, misure in materia sanitaria, ambientale ed agricola.

Nei primi due articoli sono contenute disposizioni che riguardano il Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Inoltre, si consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Infine, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard. L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016 ovvero un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29

maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.

Sono inoltre previste misure in favore di determinati territori. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, l'articolo 3 assegna un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, così ripartito: 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. Al fine di evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima, l'articolo 4 del decreto-legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti » con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Per le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, l'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo, intervenendo su alcune norme della legge di stabilità per il 2016. A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da ricono-

scere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

Nel decreto-legge sono inoltre contenute disposizioni riferite ai vincoli di bilancio. L'articolo 7 esclude l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, al fine di attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. L'articolo 9 estende all'esercizio 2016 la facoltà – consentita alle Regioni nel 2015 – di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio. Resta fermo l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo, con l'obiettivo di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di

bilancio e favorire gli investimenti. L'articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

Gli articoli 10, 11 e 12 contengono disposizioni finanziarie per le regioni. L'articolo 10 recepisce numerose proposte normative presentate dalle regioni concernenti la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge di stabilità per il 2016. Nel dettaglio, si prevede che:

le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui al DPCM 11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 74.476.600 (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio);

a partire dall'anno 2017, alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che registrano un saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio;

le Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali sono autorizzate ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011;

fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 35 del 2013, le risorse presenti nei conti intestati alle Regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria pos-

sono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi;

gli enti pubblici strumentali delle Regioni hanno la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, per far fronte a temporanee deficienze, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.

Infine, la norma interviene sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di *leasing*, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinarie del relativo gettito.

L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. Vengono dunque assegnate alla Regione Siciliana risorse di importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle compartecipazioni spettanti per l'anno 2016, che corrispondono circa a 500 milioni di euro. L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, avente l'obiettivo di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta. Viene inoltre rinviato il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario: l'articolo 13 modifica infatti alcune disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento

delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

Specifici interventi sono previsti per gli enti locali in crisi finanziaria. In particolare, l'articolo 14 rende disponibili risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Per quanto riguarda il Piano di riequilibrio finanziario, invece, l'articolo 15 proroga il termine entro il quale gli enti locali che nel 2013 o nel 2014 che hanno presentato il Piano pluriennale, o ne hanno conseguito l'approvazione, possono rimodularlo o riformularlo. Agli enti locali che hanno presentato il Piano o ne hanno conseguito l'approvazione entro il 30 settembre 2016 è data facoltà di riformularlo o rimodularlo per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del Piano deve comunque restare invariata.

L'articolo 17 concernente il personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido degli enti locali reca disposizioni in materia di assunzioni (in deroga alla normativa vigente) a tempo indeterminato effettuate dai comuni.

L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

L'articolo 19 individua la copertura finanziaria del « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti », di cui all'articolo 4

del decreto-legge, e alle disposizioni, contenute all'articolo 12, concernenti la regione Valle d'Aosta.

L'articolo 20 in tema di spesa sanitaria è volto a garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, per assicurare alle regioni la conoscenza ex ante del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale in vista di una corretta programmazione economico-gestionale, ed evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.

Con l'articolo 21 si prevede una revisione del « sistema di governo » del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, per incidere sul governo della spesa farmaceutica.

L'articolo 22 opera in materia ambientale per raggiungere due distinti obiettivi. Da un lato, far confluire nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007), al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Dall'altro lato, la disposizione disciplina, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

In materia agricola, l'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi e rifinanzia, per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti,

al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte. Viene prorogata, infine, la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip.

In merito all'equilibrio di bilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche, l'articolo 24 introduce elementi di flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, chiarendo altresì alcune modalità con cui le fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale.

Infine, l'articolo 25 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge (dal 25 giugno 2016).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)

n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.

COM(2015)586 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria».

COM(2015)587 final.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2016.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3886 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3886 Governo, di conversione in legge del DL 98/2016 recante: « Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

evidenziato che il provvedimento interviene sulle procedure di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, modificando alcune disposizioni riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti, o affittuari, del complesso aziendale; sono inoltre previste disposizioni in tema di finanziamenti ad imprese strategiche;

ricordato che il 20 gennaio 2016 la Commissione europea – ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE – ha avviato un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili aiuti di Stato a favore dell'acciaieria Ilva spa in amministrazione straordinaria e che tale procedimento è stato esteso, il 13 maggio 2016, anche al prestito di 300 milioni di euro concesso ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015;

ricordato altresì che in relazione allo Stabilimento Ilva di Taranto la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2013/2177) contestando la

violazione della direttiva 2008/1/UE (cd. Direttiva IPPC, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014), e della direttiva 2010/75/UE (relativa alle emissioni industriali, a decorrere dal 7 gennaio 2014);

preso atto che il provvedimento interviene con specifiche disposizioni (articolo 1, comma 1, lettera a) e articolo 2, comma 1) sulle modalità e i tempi della restituzione dei finanziamenti statali erogati ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015;

richiamate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 1, comma 4, che intervengono espressamente a modifica ed integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), definendo una più cogente ed efficace procedura e prorogando di diciotto mesi il termine ultimo per la sua attuazione;

considerato che le disposizioni citate, sono volte a facilitare il completamento della procedura di cessione del gruppo Ilva, e hanno una stretta correlazione con le questioni oggetto dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

sottolineato, in particolare, che le misure finanziarie previste dallo Stato italiano – ivi compresa l'autorizzazione concessa dal decreto-legge n. 191 del 2015

agli amministratori straordinari a contrarre finanziamenti statali fino a 800 milioni di euro – sono finalizzate ad assicurare all'organo commissariale del Gruppo Ilva i mezzi necessari per dare attuazione in via d'urgenza agli interventi di risanamento ambientale, indispensabili per sanare la citata procedura di infrazione;

evidenziato pertanto che le misure recate dal provvedimento in esame possono contribuire al percorso già avviato dall'Italia per il risanamento ambientale dell'area di Taranto, nonché alla definizione positiva delle procedure avviate dalle Istituzioni europee;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si adoperi la Commissione di merito affinché, nell'iter di conversione del decreto-legge in esame, l'impegno del Governo per una concreta e definitiva soluzione delle criticità emerse a livello europeo nel caso Ilva sia sostenuto mediante previsioni normative che garantiscano allo stesso tempo il pieno rispetto della disciplina europea e la risoluzione del contenzioso in atto.

ALLEGATO 2

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3886 Governo)**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
FORMULATA DAL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, che modifica alcune disposizioni riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dispone che sia l'amministrazione straordinaria a dover rimborsare i 300 milioni di euro erogati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015 e non l'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione come precedentemente stabilito. Ciò comporta che la predetta somma di 300 milioni di euro erogati dal Ministero delle Finanze sarà restituita dalla amministrazione straordinaria di ILVA, ovvero andrà a valere su risorse statali pubbliche, facendo peraltro divenire questo debito prioritario rispetto agli altri da questa contratti. Una siffatta modifica si può certamente ritenere contraria alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Si ricordi infatti che con decisione n. 2496/96/CECA della Commissione l'erogazione di sostegno pubblico per soccorrere e ristrutturare le imprese in difficoltà nel settore siderurgico è stato escluso. In tale contesto, inoltre, il 20 gennaio 2016 la

Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per aiuti di Stato riguardante l'ILVA di Taranto ed in particolare per: il trasferimento dei fondi oggetto di sequestro; la legge sui prestiti prededucibili; la garanzia statale ed infine il pagamento di Fintecna. Il 13 maggio la Commissione ha aggiunto al vaglio anche il predetto prestito di 300 milioni, ritenendolo incompatibile con la normativa sugli aiuti di Stato e con il mercato interno in quanto comporta l'utilizzo di risorse statali e si configura come misura specificamente rivolta all'Ilva, conferendole un indebito vantaggio derivante dal fatto che risoluta improbabile che un operatore privato di mercato avrebbe erogato tale prestito. Sulla base di quanto predetto e delle motivazioni addotte dalla Commissione europea risulta pertanto evidente che la nuova configurazione del prestito, definita dal decreto in esame, si verrà a configurare come aiuto di Stato. Tale aiuto è da considerarsi tanto più grave se si ricorda che lo stabilimento ILVA di Taranto è il più grande impianto siderurgico dell'UE ed in quanto tale l'alterazione del mercato derivante dagli aiuti di Stato concessi ad ILVA ha un impatto sull'intero comparto siderurgico europeo;

valutato che, alla luce di una considerazione onnicomprensiva dei costi e dei benefici di natura principalmente economica, ambientale ed occupazionale, la migliore strategia di lungo periodo consiste nella totale chiusura dello stabilimento ILVA di Taranto, da accompagnarsi alla bonifica ambientale e alla riqualificazione

e reinserimento del personale lavoratore nel comparto turistico;

considerato che l'articolo 1, comma 4, lettera a), produce, tra l'altro, lo slittamento di 18 mesi del limite massimo stabilito per l'attuazione del Piano ambientale, definito tenendo conto delle norme ambientali e dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea. Il termine ultimo per la completa attuazione del predetto Piano ambientale è parte integrante dello stesso. Si ricorda inoltre che è stata avviata la procedura di infrazione n. 2013/2177 che contesta, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, la violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014 e della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Inoltre, la gravità della situazione relativa all'inquinamento è tale e persiste da così lungo tempo che la CEDU ha formalmente avviato un procedimento contro l'Italia perché lo Stato non ha protetto la salute dei cittadini di Taranto dagli effetti delle emissioni inquinanti dell'Ilva;

valutato che l'estensione all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da

questi delegati, dell'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale introdotta dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 appare immotivata e passibile di aumentare il rischio ambientale;

considerato inoltre che i requisiti previsti per la nomina degli esperti indipendenti nell'articolo 1, comma 1, lettera b) al capoverso che introduce il comma 8.2 prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, di un Comitato di tre esperti a cui è affidato lo svolgimento dell'istruttoria relativamente alla valutazione delle modifiche e delle integrazioni concernenti il Piano ambientale proposte nelle offerte e successivamente l'attuazione delle modifiche medesime. In considerazione della rilevanza ambientale e sociale del compito, i requisiti previsti appaiono insufficienti per una reale terzietà ed in particolare per garantire ai cittadini che la bonifica avvenga realmente a tutela dell'ambiente e delle persone e non sulla base di criteri economici;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586 final) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Verso il completamento dell'Unione bancaria (COM(2015)587 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi COM(2015)586 e la comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria COM(2015)587;

rilevato che i documenti in esame si collocano nel quadro delle azioni intraprese dalle istituzioni europee per rispondere alla condizione di grave precarietà del sistema finanziario europeo;

ricordato infatti che, onde porre fine al circolo vizioso tra crisi dei sistemi bancari e crescita del debito sovrano, la Commissione europea ha avviato la costruzione dell'Unione bancaria, fondata su tre pilastri, due dei quali già realizzati: un sistema unico di vigilanza (mediante il meccanismo unico di vigilanza bancaria, *single supervisory mechanism*, SSM) e un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, dotato anche di un fondo comune, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi;

evidenziato come la Comunicazione e la proposta di regolamento in esame intendano realizzare concretamente il terzo dei pilastri costituenti l'Unione bancaria,

ovvero un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (*European deposit insurance scheme*, EDIS);

richiamati i contenuti della Comunicazione (COM(2015)587), che prospetta misure volte a ridurre i rischi residui nel settore bancario, riducendo le opzioni e le discrezionalità nazionali nell'applicazione delle norme prudenziali e procedendo nell'armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi;

sottolineata in tale quadro l'opportunità che il Comitato di risoluzione unico (istituito dal regolamento UE/2014/806, e pienamente operativo da gennaio 2016) debba poter intervenire in modo tempestivo ed efficace nel caso di banche in dissesto o a rischio di dissesto per salvaguardare la stabilità finanziaria e limitare i costi potenziali per l'intero settore bancario e per i contribuenti;

evidenziata inoltre l'opportunità di un rafforzamento della convergenza fra gli Stati membri per quanto riguarda la normativa sull'insolvenza e le procedure di ristrutturazione, come evidenziato nel piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali presentato dalla Commissione europea il 30 settembre 2015, nonché l'opportunità che l'uso dei finanziamenti pubblici per mantenere la solvibilità e la resilienza del settore

bancario sia ridotto al minimo e sia disponibile solo in ultima istanza;

osservato che la base giuridica della proposta di regolamento COM(2015)586 è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; a fronte delle obiezioni di taluni Stati membri, nel parere pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ha confermato la fondatezza di tale base giuridica;

sottolineato che la proposta di regolamento (COM(2015)586) prospetta opportunamente un'attuazione graduale, con il progressivo subentro dell'EDIS ai sistemi nazionali di garanzia, sino a pervenire nel 2024 ad una situazione nella quale l'EDIS assicurerà integralmente i sistemi nazionali;

rilevato come si opererebbe in tal modo una sorta di mutualizzazione, che ha suscitato perplessità di alcuni paesi membri i quali temono che i propri sistemi bancari siano chiamati a finanziare interventi a favore di depositanti di altri paesi per l'insolvenza di banche straniere;

preso atto che il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania) richiesto che

l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa armonizzazione di altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e, soprattutto, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche;

sottolineata l'opportunità che nel corso dei negoziati si proceda con il massimo senso di responsabilità, anche al fine di non assumere posizioni pregiudiziali che possano mettere in dubbio l'affidabilità di Paesi partner, in tal modo alimentando le pressioni speculative e minando, di conseguenza, la stabilità dell'eurozona nel suo complesso;

auspicato in conclusione che, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire quanto prima all'adozione del regolamento istitutivo dell'EDIS, sulla base dell'impegno assunto a completare il progetto dell'Unione bancaria, pilastro fondamentale per la stabilità dell'area euro;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla VI Commissione Finanze, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.